

16 settembre 2021

Oggetto: INDICAZIONI CIRCA L'EVENTUALE RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE VERDE PER I FEDELI CHE PARTECIPANO A CELEBRAZIONI CHE SI SVOLGONO ALL'APERTO SU AREA PUBBLICA.

Le attività per cui è necessaria la certificazione verde sono elencate dall'art. 9 e seguenti del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come poi modificato e integrato dal Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 e dal Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111.

La certificazione verde è necessaria per determinate attività tassativamente elencate dalla Legge e tra esse non appaiono le celebrazioni liturgiche.

L'art. 9bis lettera b del DL 22 aprile 2021 n. 52 come integrato dall'art. 3 del Decreto Legge 23 Luglio 2021 n.105 stabilisce l'obbligatorietà della certificazione verde per "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, di cui all'articolo 5".

L'art. 5 del DL 22 aprile 2021 fa riferimento a "spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto" (art. 5 c.1) e alle competizioni sportive (cc. 2-3).

Questo articolo non fa alcun riferimento alle celebrazioni liturgiche.

La Legge non impone la certificazione verde per "tutti gli eventi all'aperto", è invece molto specifica circa la tipologia di eventi che richiedono il Green Pass.

La Legge - sia prima che durante l'emergenza - non ha mai paragonato le celebrazioni agli spettacoli o ad altri eventi.

Ne consegue che, anche qualora le celebrazioni si svolgano all'aperto oppure in un luogo diverso da un luogo di culto (in un teatro o in un cinema), per parteciparvi non è richiesta la certificazione verde.

Il principio generale per cui i Protocolli "seguono" l'attività concretamente svolta e non il luogo in cui essa si svolge è stato più volte ribadito dall'Autorità civile nei colloqui che l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI intrattiene regolarmente.

In ultimo si precisa che neanche l'ordinamento canonico prevede l'obbligo per i fedeli che partecipano alle celebrazioni a possedere la certificazione.

Naturalmente vale il discorso contrario. Se una chiesa ospiterà una proiezione cinematografica o un concerto, dovrà richiedere agli spettatori la certificazione verde.

Alla luce di quanto esposto, la richiesta - sia da parte dell'Autorità civile che da parte della Parrocchia stessa - di certificazione verde per i fedeli che partecipano a una celebrazione che si tiene all'aperto, anche su area pubblica, non vede alcun fondamento nella Legge civile e canonica attualmente in vigore.